



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Proroga e modifica del 6 aprile 2023

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2013, del 28 marzo 2014, del 27 maggio 2016, del 22 novembre 2016, del 14 novembre 2017, del 15 marzo 2018, del 24 marzo 2020, del 13 agosto 2020, del 9 agosto 2021 e del 29 marzo 2022¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale^{2, 3}:

Aggiunta all'articolo 6

Aumenti di salari per il 2023

Aumento del salario sul monte salari totale dell'1.5 %, di cui lo 0.5 % individuale e lo 1.0 % generale.

Gli apprendisti sono esclusi da questo aumento salariale.

Per i lavoratori con salario orario deve essere applicata la stessa base di calcolo.

¹ FF **2013** 6063; **2014** 2827; **2016** 4119, 7829; **2017** 6615; **2018** 1265; **2020** 2553, 6153; **2021** 1861; **2022** 918

² Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

³ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

Modello di livello salariale

orario di lavoro: 178 ore

	Cat. art. 6 CCL	18° anno di età		19° anno di età		20° anno di età		1° anno di esperienza		2° anno di esperienza		3° anno di esperienza		4° anno di esperienza		dal 5° anno di esperienza		
		Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	
Professionisti																		
con attestato professionale federale (APF), ecc.	A1					4 484.–	25.19	4 693.–	26.37	4 902.–	27.54	5 163.–	29.01	5 424.–	30.47			
Professionisti con certificato di capacità (CFC)ecc.	A2			4 242.–	23.83	4 335.–	24.35	4 424.–	24.85	4 517.–	25.38	4 656.–	26.16	4 796.–	26.94			
Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP), praticanti etc.	B1	3 975.–	22.33	3 975.–	22.33	4 057.–	22.79	4 140.–	23.26	4 223.–	23.72	4 306.–	24.19	4 389.–	24.66			
Collaboratrici e collaboratori senza qualifica																		
Collaboratori e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.	B2	3 765.–	21.15	3 765.–	21.15	3 839.–	21.57	4 000.–	22.47									

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale generale conformemente all'aggiunta all' articolo 6 del CCL.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2024.

6 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

